



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

Delibera n. 255/2021

Il Consiglio nella seduta del **23 febbraio 2021**, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori Consiglieri **Antonio GAETANI** e **Francesco LUCIFORA**;

visto l'art. 24 del D.Lgs 545/92, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, *“in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno”*;

richiamata la risoluzione **n. 7 del 13/10/2015**, come emendata con delibera n. 1403 del 04.07.2017 e con delibera n. 1923 del 19.11.2019, disciplinante i criteri e le modalità con cui procedere alla applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza;

preso atto che l'introduzione delle procedure telematiche di trasmissione degli atti e documenti del processo tributario consentono l'accesso al S.I.Gi.T. da parte dei componenti del collegio giudicante, con possibilità di consultazione ed estrazione degli atti del fascicolo di causa in modalità telematica e che, a partire da dicembre 2020, sono state attivate l'applicazione per la gestione e deposito informatizzato dei provvedimenti giurisdizionali e la piattaforma per lo svolgimento delle udienze a distanza, sia per le parti processuali che per il collegio giudicante;

ritenuto che, anche a seguito delle richiamate novità, l'organizzazione delle attività amministrative connesse alla giurisdizione e quelle all'attività giurisdizionale presso le Commissioni Tributarie abbiano subito numerosi cambiamenti e che, parimenti è mutato l'impegno partecipativo ed organizzativo richiesto ai componenti delle stesse, diversamente modulato a seconda della carica ricoperta;

che le molteplici incombenze proprie dei Presidenti delle Commissioni - titolari non solo di attività amministrative connesse alla giurisdizione, quale presidente della Commissione, ma anche di quelle proprie connesse all'attività giurisdizionale, quale presidente della prima sezione della medesima Commissione, in quanto funzioni essenziali al corretto e coerente dispiegarsi dell'attività giurisdizionale in osservanza alla normativa primaria e secondaria in materia (tra le quali a titolo esemplificativo: attività organizzativa delle sezioni; attività programmatica e di vigilanza generale sulla qualità ed efficienza dell'attività giudicante; organizzare e gestire le udienze a distanza; ecc.) - non sono compatibili e conciliabili con funzioni semi-direttive o direttive in applicazione ad altra sede;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che le applicazioni sono disposte per soddisfare le esigenze provvisorie manifestate dai Presidenti delle sedi richiedenti, riferite a specifiche funzioni delle singole cariche e che, pertanto, appare più coerente che nelle procedure di selezione dei candidati da applicare sia data precedenza a quelli in possesso della carica richiesta per l'applicazione;

rilevato che nella recente risoluzione n. 04/2020, rubricata: "Anno 2021 - Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie", si è disposto che per le procedure di applicazione interna ad altre sezioni e per le sostituzioni sia opportuno dare preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo e che il medesimo principio debba trovare esecuzione anche nelle procedure per le applicazioni ad altra sede;

rilevato, per quanto premesso, doversi procedere alla modifica dei criteri di ammissione e valutazione dei partecipanti alle procedure di interpello per applicazione ad altra sede, di cui alla richiamata risoluzione n. 7/2015;

DELIBERA

- di approvare gli emendamenti alla Risoluzione n. 7 del 13/10/2015, come di seguito riportati;
- di procedere alla pubblicazione sul portale web del Consiglio della risoluzione emendata con la dicitura: **RISOLUZIONE N. 07 del 13/10/2015 (come emendata con delibera n.255 del 23 febbraio 2021)**

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, che comunicheranno senza ritardo la presente risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.



IL PRESIDENTE
Antonio LEONE



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 07 DEL 13/10/2015

(come emendata con delibera n. 255 del 23/02/2021)

Criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza.

Al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, le stesse si intendono sostituite dalla presente risoluzione.

I Presidenti delle Commissioni Tributarie, e tutti gli altri componenti per quanto di rispettiva competenza, nel caso sia necessario o opportuno procedere ad applicazioni di componenti ad altra sezione o ad altra Commissione, osserveranno le disposizioni di seguito impartite:

1) Interpello interno. Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni. Allo svolgimento dell'interpello interno o dell'applicazione d'ufficio si procederà secondo le modalità stabilite dalla Risoluzione sui "Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie" vigente, da ultimo la n. 4/2020.

Il Presidente della Commissione è tenuto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse interne e, in particolare, nel provvedere alla copertura dei posti vacanti di Presidente di sezione o di Vice Presidente dovrà ricorrere progressivamente a tutte le componenti apicali della Commissione, secondo i criteri stabiliti nella richiamata risoluzione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sulla composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, (*es. nelle sezioni prive di Presidente di sezione sarà il Vice Presidente titolare in sezione che ne assumerà le funzioni e nelle sezioni prive di Vice Presidente si ricorrerà all'utilizzo dei Vice Presidenti delle altre sezioni, ed infine, solamente in caso di mancanza o impossibilità di ricorrere alle predette figure, si ricorrerà ai Presidenti di sezione e Vice Presidenti provenienti da altre Commissioni*).

Ogni componente della commissione non potrà essere contemporaneamente applicato a più di due sezioni oltre a quella di appartenenza.

2) Interpello nazionale. Solo dopo aver esperito l'interpello interno e nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione presentasse carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltose le anzidette applicazioni interne, anche d'ufficio, il Presidente





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

procederà a chiedere al Consiglio di Presidenza lo svolgimento di un interpello per applicazioni, in via non esclusiva, di componenti da altre Commissioni.

Non potrà darsi seguito alla richiesta di applicazioni, se nella stessa il Presidente non avrà dato evidenza dell'avvenuto svolgimento dell'interpello interno, del suo esito o delle cause ostantive allo stesso e/o all'applicazione d'ufficio dei componenti.

- 3) Richiesta di espletamento di interpello nazionale.** Per l'applicazione in via non esclusiva in Commissioni diverse da quelle di appartenenza, la relativa istanza per l'espletamento di un interpello da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può essere formulata unicamente dal Presidente della Commissione interessata con l'indicazione specifica della durata richiesta, dell'incarico o degli incarichi da ricoprire (giudice - vice presidente di sezione - presidente di sezione) ed esclusivamente individuando e documentando la specifica necessità (es: "insufficienza di magistrati tributari in relazione al carico di lavoro della Commissione richiedente, impossibilità documentata di formazione delle sezioni o dei collegi, anche per circostanze straordinarie come nel caso di sospensione dalle funzioni o di assenza per malattia o altra causa"). Domande di applicazione ad altra Commissione formulate da singoli magistrati, senza che sia stata avanzata la istanza di cui sopra e sia stata deliberata dal CPGT la relativa procedura, non verranno prese in considerazione e si intenderanno nulle e prive di effetti, senza bisogno di apposita deliberazione del Consiglio.

Ove l'applicazione sia richiesta dal Presidente di una Commissione provinciale, lo stesso dovrà inviarla per il parere al Presidente della rispettiva Commissione regionale il quale provvederà, esperito ogni utile accertamento, ad inoltrarla sollecitamente al Consiglio di Presidenza con il parere motivato sulla richiesta di applicazione. La richiesta di applicazione relativamente ad una Commissione provinciale potrà essere formulata, previa comunicazione al Presidente della Commissione provinciale interessata, anche dal Presidente della Commissione regionale cui spetta il generale potere di vigilanza su ciascuna Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 545/92.

- 4) Partecipazione ad interpello nazionale.** Il magistrato interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate (*Es: Presidente di sezione potrà anche essere applicato come vice-presidente o giudice*) e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti, (*es: non sarà possibile l'applicazione alla Commissione regionale di un giudice della Commissione provinciale che non sia in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di giudice della Commissione regionale*).

I Presidenti delle Commissioni, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, non possono essere applicati ad altre sedi in nessuna carica o funzione.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

5) **Svolgimento dell'interpello.** Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. *(ad esempio: nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto).*

In ogni caso verrà data la precedenza a quelli che non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo;

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;

d) la maggior anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;

e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggior età anagrafica.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

6) **Documentazione obbligatoria - Interpello.** Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sul modello pubblicato unitamente al bando per il singolo interpello, **completa dei seguenti dati e dichiarazioni:**

- a) di allegare il parere obbligatorio del Presidente della Commissione di appartenenza;
- b) di NON trovarsi per la sede di applicazione nella posizione di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1-bis, del Decreto Leg.vo n. 545/92 e successive modificazioni, ovvero:

- c) l'ASSENZA di provvedimenti disciplinari comminati o di diffida al deposito delle sentenze perché in ritardo, ovvero:

- d) che nell'ultimo anno ha provveduto al **deposito** di tutte le sentenze entro il termine di giorni 30, ovvero ne ha depositato n. oltre tale termine rispetto al totale depositato di n. , precisando, ove possibile, quante oltre i 60 , oltre i 90 ed oltre i 120 giorni .
- e) in caso di interPELLI interni indetti per la carica di titolarità negli ultimi sei mesi dal Presidente della Commissione di appartenenza per l'applicazione ad altre sezioni, di avere / di non avere dato la propria adesione agli stessi (**NON** barrare alcuna casella in caso di assenza di interPELLI interni indetti negli ultimi sei mesi per la propria carica.)

Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva dovrà contenere anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, **con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione. In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine rispetto al totale;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

d) **la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpelli interni ad altre sezioni**, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; **in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione.** Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpelli interni per la carica del candidato.

7) **Durata.** L'applicazione sarà concessa per il periodo indicato dal Presidente della Commissione richiedente, nel limite della durata massima di un anno, comprensivo di eventuali proroghe.

8) **Concessione di proroghe.** La proroga dell'applicazione potrà essere concessa unicamente nel caso di precedente applicazione inferiore a 12 mesi, ma in ogni caso il periodo di applicazione comprensivo delle eventuali proroghe non potrà superare il limite di un anno. La richiesta di proroga segue analogo iter della richiesta dell'interpello e, pertanto, dovrà essere formulata dal Presidente della Commissione interessata, **avendo cura di attivarsi per tempo in modo che pervenga al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini di cui si chiede il prolungamento.**

Ove in una Commissione siano in scadenza applicazioni da altra sede precedentemente concesse ed il Presidente abbia attivato o richiesto un interpello nazionale per il loro rinnovo, nel caso in cui la data di presumibile conclusione dell'iter dell'interpello possa essere successiva alla scadenza delle applicazioni in essere anzidette, **in via assolutamente eccezionale**, è possibile chiedere da parte del Presidente, unitamente all'interpello o con separata tempestiva istanza, una proroga delle stesse per lo stretto limite del tempo previsto di svolgimento dell'interpello e previo consenso degli interessati, da allegare all'istanza di proroga.

9) **Documentazione obbligatoria - Proroga.** La richiesta di proroga **per applicazioni in corso inferiori a 12 mesi o per proroga in via eccezionale nelle more di nuovo interpello**, dovrà contenere, a pena di rigetto, la seguente documentazione:

- a) Motivazione della necessità della proroga con precisazione della durata occorrente, tenuto **eventualmente** conto del periodo già concesso, **se inferiore a 12 mesi**;
- b) Consenso dei magistrati applicati ad essere prorogati nell'incarico; nel caso di proroga entro il limite dei 12 mesi, il consenso dovrà essere corredato del nulla osta del Presidente della Commissione di appartenenza di ognuno.

10) **Limite del numero di incarichi.** Si ritiene necessario stabilire un limite alle applicazioni concedibili, in quanto il contemporaneo svolgimento dell'incarico di magistrato tributario in un numero eccessivo di Commissioni e/o sezioni non è certamente idoneo ad assicurare l'adeguatezza delle funzioni prestate, intesa come corretto apporto al lavoro dei collegi





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

giudicanti, attesa la complessità delle materie trattate ed il conseguente tempo ragionevolmente occorrente allo studio delle pratiche affidate ed alla stesura delle motivazioni, unitamente a quello per il raggiungimento delle diverse sedi.

Il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne è, pertanto, fissato nel **massimo di tre**.

Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo anzidetto, si stabilisce che:

- a) nella Commissione di applicazione il magistrato potrà essere assegnato ad una unica sezione;
- b) i Presidenti di Commissione nella applicazione ad altre sezioni dei componenti titolari dovranno tenere in considerazione anche il numero di applicazione degli stessi ad altre Commissioni, avendo cura di non superare il massimo complessivo consentito;
- c) il Consiglio di Presidenza nella valutazione di assegnazione di applicazioni ad altre Commissioni terrà in considerazione anche il numero di applicazioni alle sezioni interne della Commissione di appartenenza di ogni candidato.

11) Revoca dell'applicazione. Poiché le applicazioni hanno la funzione fondamentale di sopperire temporaneamente alle carenze di magistrati che si verificano nelle more del completamento delle procedure concorsuali e nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione di applicazione presenti carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltoso svolgere la normale attività giudicante, il magistrato che partecipi agli interPELLI allo scopo indetti ha l'obbligo di valutare attentamente la reale possibilità di fornire il contributo lavorativo richiesto con continuità e per tutta la durata dell'incarico.

Per tale motivo non potranno essere concesse revoche prima della scadenza naturale delle applicazioni in atto, tranne che per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato.

Nel caso in cui la revoca della applicazione venga chiesta per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato, essa potrà essere concessa, tuttavia, considerato che la motivazione di accoglimento dell'anzidetto provvedimento discende da impedimento a svolgere le funzioni presso sedi diverse da quella di titolarità, il richiedente non potrà partecipare ad altra procedura di interpello per applicazione per un periodo di 6 mesi dalla concessione della revoca stessa.

12) Cessazione d'ufficio dell'applicazione. In considerazione delle modalità autorizzative delle applicazioni, con particolare riferimento ai nulla osta rilasciati dai Presidenti delle Commissioni di organica appartenenza previa la attenta valutazione dell'impatto sulla organizzazione interna e della produttività del richiedente, nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio di carica, sarà tenuto a far pervenire al Consiglio di Presidenza, entro 15 giorni dall'assunzione delle funzioni presso la nuova sede, il nulla osta alla prosecuzione delle applicazioni in essere rilasciato dal Presidente della nuova Commissione di appartenenza. In





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

manca del detto nulla osta, decorsi quindi giorni dalla assunzione delle funzioni presso la nuova sede di titolarità, tutte le applicazioni in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio.

L'applicazione potrà essere cessata d'ufficio anche dal Presidente ove essa è attiva, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno senza ritardo la presente risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE¹



¹ Presidente in carica alla data di approvazione della risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015